



#### ACCORDO INTEGRATIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA SUSSIDIARIA DI PERCORSI DI QUARTO ANNO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) DI CUI AGLI ARTT. 17 E 18 DEL D. LGS. 226/2005 NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

#### TRA

#### LA REGIONE DEL VENETO

E

#### L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

VISTO l'Accordo Territoriale tra la Regione Veneto – USR per il Veneto, firmato in data 13 gennaio 2011, parte integrante del presente documento, che costituisce una prima attuazione di linee guida per la realizzazione dell'offerta formativa sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionali – IeFP – di cui agli art. 17 e 18 del D.lgs. 226/2005 negli Istituti professionali accreditati dalla Regione Veneto, definite dall'Intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010, recepita con il decreto MIUR n. 4 del 18.1.2011;

**VISTI** gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

X2 8

**VISTO** il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

- K2-

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

CONSIDERATO che il decreto interministeriale 11 novembre 2011, sopra richiamato, istituisce il Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione professionale, definendo gli standard minimi formativi di base e tecnico-professionali delle figure di operatore e di tecnico che costituiscono il Repertorio, e definisce gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 226;

CONSIDERATA l'esigenza generale di favorire l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione studentesca del Veneto;

VISTA l'Intesa ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40, recepita con il Decreto Ministeriale n. 4 del 18 gennaio 2011;

VISTE Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n.40, in cui si prevede espressamente che gli studenti possano conseguire anche il Diploma professionale (Tipologia B – Offerta sussidiaria complementare opzione adottata dall'USR per il Veneto unitamente alla Regione Veneto):

# la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale – convengono:

di attivare, nell'ambito dell'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale regolata dal Decreto Ministeriale n. 4/2011 e dall'Accordo Territoriale tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, il quarto anno di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale nel rispetto dei seguenti principi.



# Art. 1- Programmazione dei percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in offerta sussidiaria

La definizione dell'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale avviene nell'ambito della programmazione regionale e secondo la normativa e le direttive regionali di riferimento.

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP presso gli Istituti Professionali di Stato (di seguito denominati IPS) ha la finalità di integrare e differenziare l'offerta di percorsi per il diploma professionale realizzati dagli Organismi Formativi Accreditati.

## Art. 2- Organizzazione dei percorsi di quarto anno di IeFP erogati dagli IPS

Fermo restando quanto già stabilito dall'art. 3 dell'Accordo territoriale sulla sussidiarietà del 13.1.2011, il quadro orario dei percorsi di quarto anno di IeFP, realizzati in via sussidiaria dagli IPS, è definito in coerenza con l'appendice 1 del presente Accordo Integrativo.

# Art. 3- Attivazione dei quarti anni in offerta sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato.

I percorsi di quarto anno per il rilascio del diploma professionale di tecnico di IeFP costituiscono la prosecuzione dei percorsi triennali per la qualifica professionale, in quanto strutturati su risultati di apprendimento che costituiscono lo sviluppo delle competenze raggiunte con la qualifica professionale.

L'attivazione di classi di un percorso di quarto anno può essere richiesta da un Istituto Professionale di Stato, esclusivamente in continuità con classi di un percorso triennale sussidiario di IeFP approvato e realizzato per la figura corrispondente, secondo la tabella riportata nell'Appendice 2 al presente Accordo Integrativo .

Il presente Accordo viene firmato ad integrazione dell'Accordo territoriale sull'offerta sussidiaria già sottoscritto in data 13 gennaio 2011.

Venezia, - 4 111. 2014

Per la Regione del Veneto

Dott. Santo Romano

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il

Veneto
Dottissa Daniela Beltrame

## APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Nell'ambito dell'articolazione didattica, esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale, con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
- per la parte tecnico professionale con gli standard di competenze declinati in abilità minime e conoscenze essenziali riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010 e del 27/7/2011.

#### Quarto anno (1056 ore)

TOTALE (inclusi gli esami finali)	ORE 1056	
STAGE	Ore da 264 a 330 ore	
dell'offerta di IeFP:  - project-work  - laboratori di impresa simulata  - formazione in assetto lavorativo (nei limiti delle previsioni del punto 9.a.)	Ore 462	Flessibili organizzativ: durata dell raggiungim
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale	tà didata rappoi	
competenza storico, socio-economica	trica- trino al	rtica- rtata fino 1056
<ul> <li>COMPETENZE DI BASE</li> <li>competenza matematica, scientifico tecnologica</li> <li>competenza linguistica</li> </ul>		



## <sup>1</sup> APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali

## (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI	
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile	
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico	
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico	
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico	
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche	
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno	
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore	
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico	
9. tecnico per l'automazione industriale		
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale	
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita	
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo	
15. tecnico dei servizi di animazione turistico- sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento	
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti	
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore operatore d impianti termoidraulici	
<ol> <li>tecnico dei servizi di promozione e accoglienza</li> </ol>	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi d promozione ed accoglienza	
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare	

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

la tipologia/ampiezza delle conoscenze,



- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative di azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.





